



SSL 2023 – 2027 del GAL “Lontano dai margini: le comunità al centro”
*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
 adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

| | |
|---|---|
| GAL | GAL Tradizione delle Terre Occitane |
| INTERVENTO | SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e Smart Villages |
| BANDO | 02/2025 |
| SCADENZA | 31 marzo 2026 Ore 12:00 |
| ALLEGATO 2 - ACCORDO DI COOPERAZIONE E REGOLAMENTO | |

ALLEGATO 2 - ACCORDO DI COOPERAZIONE E REGOLAMENTO PER I GRUPPI DI COOPERAZIONE

Il presente Accordo deve essere redatto secondo le seguenti indicazioni:

- 1) in fase di candidatura della domanda di sostegno, unitamente alla presentazione della Proposta di Strategia Smart Village (PSSV)
- 2) per le domande ammissibili e finanziabili a seguito di istruttoria del GAL, in fase di presentazione della progettazione di dettaglio e della Strategia Smart Village (SSV) definitiva.

Il presente documento riepiloga gli impegni e definisce le modalità di interazione tra i Partner durante tutte le fasi di preparazione ed attuazione della SSV e in particolare:

- contiene la Sezione 1 – Accordo di cooperazione, non modificabile,
- contiene la Sezione 2 – Regolamento interno e la Sezione 3 – Disposizioni Finali: trattasi di bozze fac-simile pensate per coprire le principali situazioni che possono emergere durante la realizzazione del progetto. Ciascun Gruppo di cooperazione può adattare e integrarle secondo le esigenze specifiche di gestione della propria SSV e in base alle caratteristiche del partenariato.

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| PREMESSE | 4 |
| SEZIONE 1 – ACCORDO DI COOPERAZIONE | 5 |
| ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI | 5 |
| ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO | 5 |
| ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO..... | 5 |
| ART. 4 – COOPERAZIONE PROGETTUALE | 5 |
| ART. 5 – PIANO FINANZIARIO DEL SSV DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE | 5 |
| ART. 6 – IMPEGNI DELLE PARTI..... | 6 |
| ART. 7 – RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA..... | 6 |
| ART. 8 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER..... | 7 |
| ART. 9 – CIRCUITO FINANZIARIO | 8 |
| ART. 10 – CONFIDENZIALITÀ | 9 |
| ART. 11 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE..... | 9 |
| ART. 12 – POSSIBILITÀ DI RECESSO E/O ADESIONE DI UN PARTNER | 9 |
| ART. 13 – MODIFICA PARTENARIATO | 9 |
| ART. 14 – RESTITUZIONI, SANZIONI, RIDUZIONI..... | 10 |
| ART. 15 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ACCORDO | 10 |
| SEZIONE 2 – REGOLAMENTO INTERNO | 11 |
| ART. 16 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO INTERNO | 11 |
| ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE E RUOLI SPECIFICI..... | 11 |
| ART. 18 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE | 12 |
| ART. 19 – ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE..... | 12 |
| ART. 20 – MODALITÀ INTERATTIVA TRA I PARTNER DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE..... | 12 |
| ART. 21 – VERIFICA DEI RISULTATI..... | 13 |
| ART. 22 – CONFLITTI DI INTERESSE | 13 |
| ART. 23 – GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE | 13 |
| ART. 24 – COMITATO DI SSV..... | 14 |
| ART. 25 – NORMA DI ATTUAZIONE..... | 14 |
| SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI FINALI | 15 |
| ART. 26 – NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE | 15 |
| ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI | 15 |
| ART. 28 – ALLEGATI..... | 15 |

PREMESSE

“Titolo e Acronimo della Strategia Smart Village”

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ sono riuniti i seguenti soggetti dette parti:

(Denominazione Partner capofila) _____, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato (con atto n. ____) _____, nato a _____, il _____ (C.F. _____) di seguito denominato **Capofila**

E

(Denominazione Partner 1) _____, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato (con atto n. ____) _____, nato a _____, il _____ (C.F. _____)

(Denominazione Partner 2) _____, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato (con atto n. ____) _____, nato a _____, il _____, (C.F. _____)

(Altri partner) -----

Copiare e incollare la sezione per ogni partner, sia beneficiario o non beneficiario

di seguito denominati **Partner** e, collettivamente con il capofila, **Gruppo di cooperazione**

visti

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- le disposizioni regionali per l'attuazione degli Interventi del CSR della Regione Piemonte;
- il Bando n. 2/2025 SRG07 Smart Village, pubblicato in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027 del GAL Tradizione delle Terre Occitane (d'ora in avanti denominato semplicemente GAL) dal titolo “Lontano dai margini: le comunità al centro”.

Premesso che

1. che le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo intendono costituire un Gruppo di cooperazione finalizzato alla realizzazione di una Strategia Smart Village ai sensi **dell'INTERVENTO SRG07 "Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e Smart Villages"** (di seguito la "SSV"), il cui titolo è " titolo della SSV ", presentata sul Bando n. 2/2025 SRG07 Smart Village del GAL;
2. le parti (Capofila e Partner) sottoscrittrici intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo della SSV, ad integrazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila (*Allegato 7 del Bando*), designandolo quale soggetto coordinatore della SSV.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE 1 – ACCORDO DI COOPERAZIONE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati alla domanda di sostegno sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del Gruppo di Cooperazione finalizzato alla realizzazione della SSV in premessa, individuando i reciproci compiti e responsabilità, come dettagliato nella Proposta di SSV (Allegato 1) presentata in fase di presentazione della domanda di sostegno ed eventualmente, in caso di modifiche, in fase di presentazione della progettazione di dettaglio e della Strategia Smart Village (SSV).

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto non prima della data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte, anche con riferimento agli obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie.

Il presente Accordo decadrà nel caso in cui la SSV non sia oggetto di alcuna concessione del contributo da parte del GAL, salvo la volontà delle parti di mantenerlo in vita con finanziamenti altrove reperiti.

ART. 4 – COOPERAZIONE PROGETTUALE

Le attività di SSV saranno realizzate attraverso l'interazione e il confronto sistematico fra tutti i partner lungo l'intero percorso di attuazione della SSV.

Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento della SSV verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi della SSV.

Le modalità di coordinamento del Capofila e di cooperazione e interazione tra partner sono definite nel Regolamento interno, di cui agli articoli dal 16 al 25 del presente accordo.

ART. 5 – PIANO FINANZIARIO DEL SSV DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE

La SSV del Gruppo di cooperazione ha un piano finanziario previsionale (contenuto nella proposta di SSV stessa e nella successiva SSV), ripartito per Partner e per voci di spesa, come dettagliato nell'Allegato 3 alla domanda di sostegno. Tale Piano finanziario (All. 3 del Bando *Prospetto interventi e spese*) è allegato al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale.

Il piano finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito dell'ammissione a finanziamento della SSV. Successivamente, potrà essere modificato soltanto con l'accordo di tutti i Partner, secondo le modalità descritte all'art. 24 e per motivate ragioni di migliore riuscita della SSV ed in ogni caso a seguito della trasmissione,

istruzione e approvazione di apposita istanza “Domanda di Variante” da parte del GAL. In ogni caso, l’eventuale modifica non potrà comportare l’aumento del contributo concesso.

Ciascun componente del gruppo di cooperazione si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l’esecuzione delle attività di progetto.

ART. 6 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Capofila e i Partner si impegnano a:

- a) realizzare le azioni previste dalla SSV, che viene allegata al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, del Bando del GAL indicato al punto 1 in premessa e della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato,
- b) mettere in atto tutte le attività necessarie a garantire il coinvolgimento costante e un flusso informativo aggiornato del partenariato e della parte di popolazione locale potenzialmente interessata dalla SSV, anche in termini di informazione e divulgazione dei risultati delle attività della SSV, secondo quanto indicato nella proposta di SSV e nella SSV definitiva,
- c) rispettare le modalità e le tempistiche previste per la realizzazione e la gestione della SSV, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun componente, secondo quanto riportato nella SSV stessa,
- d) **assumere formalmente a proprio carico - ciascuno per la parte di progetto di propria competenza - sia la quota di cofinanziamento rispetto al contributo erogabile dal GAL, sia l’eventuale maggior onere finanziario derivante da un investimento il cui costo totale ecceda l’importo massimo ammissibile desumibile dal Bando del GAL,**
- e) espletare gli aspetti procedurali e burocratici collegati in modo coerente con le disposizioni del Bando, e in particolare:
 - iscriversi all’anagrafe agricola unica della Regione Piemonte, costituendo un fascicolo aziendale,
 - sostenere le spese di propria pertinenza, a sensi dell’Allegato 3 ed al netto di eventuali varianti,
 - comunicare tempestivamente al GAL, tramite il Capofila, l’eventuale volontà di recedere dal presente accordo e/o eventuali variazioni alle attività ed alle spese ad esse connesse.

ART. 7 – RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA

Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e le tempistiche previste dalla proposta di SSV e dalla eventuale successiva SSV.

Il Capofila è responsabile del Gruppo di Cooperazione e si occupa del coordinamento amministrativo e finanziario della SSV. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione dell’aiuto e si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività indicate al paragrafo A.4.3. del Bando e quelle elencate di seguito necessarie a garantire la migliore attuazione della SSV.

Aspetti gestionali e amministrativi

- a) rappresenta tutti i Partner della SSV ed è l’interlocutore di riferimento davanti al GAL, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
- b) individua, nel Regolamento di cui alla Sezione 2 del presente documento, la persona di riferimento che si occuperà delle relazioni con il GAL e si premura di comunicare al GAL eventuali variazioni;
- c) presenta al GAL la domanda di sostegno e le eventuali domande di variazioni della SSV, incluse quelle relative al piano finanziario;

- d) in caso di applicazione di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla regolamentazione, nazionale e regionale applicabile, ne risponde all'Organismo Pagatore ed al GAL facendosene carico, nella sua qualità di responsabile del Gruppo di cooperazione. Fatto salvo il vincolo di responsabilità solidale del Gruppo di cooperazione rispetto alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa delle somme pagate, secondo le modalità stabilite all'art. 14 del presente Accordo.
- e) garantisce il coordinamento complessivo della SSV facendo in modo che i Partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi della SSV, assicurando l'interazione ed il confronto sistematico fra gli stessi partner lungo tutto il percorso di realizzazione della SSV;
- f) garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità ed informazione e fornisce ai Partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione delle attività;
- g) informa il GAL sullo stato di attuazione e sui risultati della SSV, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e le tempistiche da essa previste;
- h) informa il GAL di eventuali variazioni rispetto all'allocazione del budget tra i partner, alla volontà di recesso/subentro di uno o più partner, alla eventuale variazione delle azioni previste, degli interventi a questi connessi e delle relative spese;
- i) elabora una Relazione finale sulle attività realizzate nella SSV, secondo le modalità richieste dal GAL;
- j) rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del Gruppo di cooperazione e della SSV;

Aspetti finanziari

- k) assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione della SSV, nel rispetto dei vincoli del Bando;
- l) trasmette al GAL tutta la documentazione richiesta nei tempi stabiliti dal Bando;
- m) predisporre e trasmette al GAL le domande di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner. A tal fine, provvede alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione della domanda di pagamento, secondo le disposizioni del Bando e le indicazioni fornite nell'Allegato 10 "Modalità e documentazione di spesa e pagamento";
- n) riceve le risorse dall'Organismo Pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base della quota loro spettante a titolo di anticipo o sulla base delle spese da loro effettivamente rendicontate e riconosciute;
- o) in caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, ne informa tempestivamente i partner interessati, provvede al recupero delle stesse e agli eventuali interessi di mora e le trasferisce all'Organismo Pagatore;
- p) garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata e la tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie relative alla SSV.

Audit e controllo

- q) facilita le attività di audit e di controllo (documentale, in loco ed ex-post) delle autorità regionali, nazionali e comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei Partner;
- r) custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione relativa alla SSV (gli originali per ciò che riguarda la propria documentazione, copia di quella degli altri partner) in conformità agli impegni presi e nei termini di legge.

ART. 8 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel paragrafo A.4.3. del Bando, nella proposta di SSV e nella SSV definitiva. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione

per la realizzazione della SSV, lavorando in sinergia con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla SSV definitiva.

Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila in qualità di responsabile del Gruppo di cooperazione per le attività della SSV, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all'accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti.

In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito:

Aspetti gestionali e amministrativi

- a) informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione della SSV e propone le misure da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale;
- b) individua una persona di riferimento che si occuperà delle relazioni con il Capofila e gli altri Partner e si premura di comunicare al Capofila eventuali variazioni;
- c) rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del Gruppo di cooperazione e della SSV;
- d) partecipa attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati della SSV, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno al Gruppo di cooperazione;
- e) informa il Capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e le tempistiche previste dal GAL;

Aspetti finanziari

- f) trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta e i giustificativi del cofinanziamento pubblico ai sensi dell'Allegato 10;
- g) garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata e la tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie relative alla SSV;
- h) in caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila, per la successiva restituzione all'Organismo Pagatore.
- i) è responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s'impegna a versare tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 14;

Audit e controllo

- j) si rende disponibile ai controlli documentali, in loco ed ex post da parte di tutte le autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli regionali, nazionali e comunitari;
- k) trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo;
- l) custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione originale relativa al SSV in conformità agli impegni presi e nei termini di legge.

ART. 9 – CIRCUITO FINANZIARIO

Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dal Bando, a titolo di anticipo, di acconto o di saldo, dietro presentazione di domanda di pagamento da parte del Capofila in nome e per conto di tutti i Partner, completa della documentazione richiesta dal Bando. In particolare, nel caso di acconto e di saldo, il pagamento avviene da parte dell'Organismo Pagatore a seguito del ricevimento e della positiva istruttoria della domanda di pagamento contenente la rendicontazione delle spese afferenti alla SSV, coerentemente con il Piano finanziario

(Allegato 3) e ai sensi del Mandato collettivo speciale di rappresentanza sottoscritto da tutti i Partner beneficiari (Allegato 7), completa della relativa documentazione giustificativa.

Il pagamento viene effettuato sul conto corrente indicato dal Capofila nel fascicolo aziendale su Anagrafe agricola. A seguito dell'incasso del contributo, il Capofila trasferisce le somme ricevute dall'Organismo Pagatore a ciascun Partner **entro 30 giorni lavorativi dal loro accredito**, sulla base delle spese effettivamente riconosciute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

ART. 10 – CONFIDENZIALITÀ

Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all'esecuzione della SSV, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti.

La riservatezza è applicata fatte salve le regole sugli obblighi di pubblicità a livello europeo.

ART. 11 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione previsti dal presente Accordo, le parti convengono che il Capofila richieda, tempestivamente e per iscritto, al Partner responsabile di porre fine all'inadempimento con immediatezza, dandone comunicazione agli altri Partner. Se l'inadempimento perdura oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto con gli altri Partner all'unanimità, di escludere il Partner in questione secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

Qualora l'inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell'intera SSV, il Capofila, di concerto con gli altri Partner all'unanimità, può pretendere un indennizzo.

Nel caso in cui l'inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione della SSV (ad esempio compromettendone l'intero finanziamento), il Capofila, di concerto con gli altri Partner all'unanimità, potrà decidere per l'esclusione del Partner dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività progettuali.

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione, comprese quelle riferite a Partner non beneficiari, devono essere oggetto di domanda di variante, ed essere approvate dal GAL secondo le modalità previste dal Bando.

ART. 12 – POSSIBILITÀ DI RECESSO E/O ADESIONE DI UN PARTNER

I Partner, per gravi e giustificati motivi, potranno recedere dal presente Accordo e dal Gruppo di cooperazione, formalizzando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale al GAL, presentando domanda di Variante secondo le modalità previste dal Bando e ai sensi dell'art. 13 del presente Accordo, e si impegna a garantire la regolare prosecuzione della SSV nel rispetto degli obiettivi e dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Il recesso unilaterale ha effetto per l'attività futura della SSV e non incide sulle attività progettuali già eseguite. Qualora l'inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell'intera SSV, il Partner rinunciatario dovrà corrispondere un indennizzo al Capofila e agli altri partner.

Un soggetto non beneficiario di contributo può presentare domanda di adesione al Gruppo di cooperazione formalizzandola per iscritto al Capofila. Tale domanda sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte del comitato di SSV ai sensi dell'art. 24 del presente Accordo.

ART. 13 – MODIFICA PARTENARIATO

Tutte le variazioni nella composizione del Gruppo di cooperazione devono essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate dal GAL, secondo le modalità previste dal Bando. L'eventuale modifica del Capofila richiede altresì la presentazione di una domanda di voltura, secondo le modalità previste dal Bando.

ART. 14 – RESTITUZIONI, SANZIONI, RIDUZIONI

Ai sensi del Paragrafo C.9 del Bando del GAL, il sostegno è restituito dal Capofila beneficiario (per eventuali inadempienze proprie o degli altri partner beneficiari) in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

Ai sensi del Paragrafo C.10 del Bando del GAL, il mancato rispetto degli **impegni essenziali** comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, mentre il mancato rispetto degli **impegni accessori** comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Ai sensi del Paragrafo C.11 del Bando del GAL, in caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il Capofila è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite (per inadempienze proprie o degli altri partner beneficiari).

Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile, nonché dalla relativa Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL; il Gruppo di Cooperazione, Capofila e Partner, sono responsabili in solido per il loro pagamento.

In caso di accertamento di sanzioni amministrative o di riduzioni, tali sanzioni o riduzioni saranno applicate alla SSV complessiva e pertanto a ciascun Partner verrà applicata una riduzione del sostegno/pagamento proporzionale alla quota degli investimenti del Piano Finanziario della SSV che si è impegnato a realizzare.

Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all'applicazione degli interessi.

Il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell'accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni, provvedendo a determinare le somme di pertinenza di ciascuno.

Nel caso in cui l'accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni avvenga precedentemente o contestualmente all'istruttoria di una domanda di pagamento presentata dal Capofila, l'Organismo Pagatore detrae dal relativo contributo le somme dovute a titolo di sanzione/riduzione e indebito percepimento e i flussi finanziari vengono gestiti conformemente all'ART. 9 di questo Accordo. Nel caso in cui, a seguito dell'accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni, il relativo importo non possa più essere detratto da una domanda di pagamento, il Capofila è tenuto alla restituzione delle somme, nei tempi e nei modi che saranno indicati dall'Organismo Pagatore e dal GAL, conformemente alle previsioni dell'ART. 7 lettera d) e lettera o) del presente Accordo.

ART. 15 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato con decisione assunta dal Gruppo di Cooperazione nel rispetto dei quorum partecipativi e deliberativi indicati all'ART. 24. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

Tutte le variazioni devono comunque essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate dal GAL, secondo le modalità previste dal Bando.

Le modifiche comportano inoltre l'aggiornamento e la modifica del Mandato collettivo speciale con rappresentanza (Allegato 7 del Bando del GAL).

SEZIONE 2 – REGOLAMENTO INTERNO

ART. 16 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione della SSV, richiamata in premessa del Gruppo di Cooperazione che presenta la domanda di sostegno a valere sul Bando del GAL. La materia trattata riguarda le relazioni partenariali, le modalità di interazione ed i processi decisionali del Gruppo di cooperazione, la gestione dei conflitti di interesse e le modalità e i ruoli per la disseminazione dei risultati della SSV del Gruppo di cooperazione.

Il Regolamento opera nel rispetto degli indirizzi programmatici e gestionali contenuti nella SSL 2023 – 2027 del GAL in premessa, comprese le successive modifiche ed integrazioni;

ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE E RUOLI SPECIFICI

Il partenariato del Gruppo di cooperazione è costituito dai soggetti di seguito indicati:

Partner **beneficiari**:

- a) _____ (denominazione), con il ruolo di Capofila,
- b) _____ (denominazione):
- c) _____ (denominazione):
- d) _____ (denominazione)
- e) _____ (denominazione)

Partner **non beneficiari**:

- f) _____ (denominazione)
- g) _____ (denominazione):
- h) _____ (denominazione):
- i) _____ (denominazione)
- j) _____ (denominazione)

Il Capofila del Gruppo di cooperazione è il referente della SSV per il GAL, il referente dei partner componenti il Gruppo di cooperazione per le relazioni con il GAL, il coordinatore delle attività previste dalla SSV.

Il Capofila individua le seguenti figure:

- individua in _____ nato/a a _____ il _____, Codice Fiscale _____, la persona di riferimento che si occuperà delle relazioni con il GAL e si premurerà di comunicare al GAL eventuali variazioni;
- un *referente di SSV* cui competono le attività di raccordo con i partner e di monitoraggio e controllo delle attività progettuali. Referente: _____.

Inoltre, qualora previsti:

- una *segreteria*, con il compito di supporto gestionale e di mantenimento del flusso informativo, nonché quello di fornire indicazioni operative ed organizzare il flusso documentale relativo alla rendicontazione delle spese della SSV. Referente: _____;
- un soggetto che svolge il ruolo di *animatore e gestore delle relazioni* all'interno del partenariato facendo in modo che le scelte, le azioni conseguenti e i risultati siano condivisi fra i partner e sia garantito il *feed back* da parte dei soggetti beneficiari _____;

- (qualora si ritenesse di affidare ad alcuni partner specifici compiti e se ne volesse dettagliare la natura specificare in questa sede).

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Ciascun Partner beneficiario di cui all'ART. 17 del presente Accordo ha in capo investimenti e spese connesse alle azioni faro previste nella SSV. Nella seguente tabella è riportata l'allocazione finanziaria per Partner beneficiario. Le informazioni inserite in questa tabella fanno fede per la ripartizione del contributo tra i Partner da parte del Capofila a seguito della liquidazione delle domande di pagamento.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Capofila e i Partner beneficiari - ciascuno per la parte di progetto di propria competenza - assumono formalmente a proprio carico sia la quota di cofinanziamento rispetto al contributo erogabile dal GAL, sia l'eventuale maggior onere finanziario derivante da un investimento il cui costo totale ecceda l'importo massimo ammissibile desumibile dal Bando del GAL.

Qualsiasi variazione dovrà essere oggetto di discussione in sede di Comitato di SSV ai sensi dell'ART. 24 e di comunicazione al GAL tramite domanda di variante secondo le disposizioni del Bando.

(riportare nella tabella seguente le cifre da ALLEGATO 3 Prospetto Interventi e Spese)

Aggiungere una riga per ogni partner beneficiario

| Partner | Investimento complessivo | Totale contributo |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ART. 19 – ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE

I componenti del partenariato del Gruppo di cooperazione sono rappresentati nel *Comitato di SSV* che è lo strumento e il luogo di confronto in cui vengono effettuate le eventuali scelte tecniche e organizzative relative alle attività previste. Per le caratteristiche compositive e gestionali del Comitato si rimanda all'ART. 24 del presente regolamento.

Il Comitato di SSV del Gruppo di cooperazione si riunisce all'avvio delle attività e quando il Capofila e/o un Partner lo ritiene utile, comunque almeno due volte ogni anno solare a partire dalla data di comunicazione dell'ammissibilità a sostegno da parte del GAL. Sono indispensabili riunioni del Comitato:

- quando occorre decidere una variante alla SSV (rimodulazioni del budget o della composizione del partenariato, ecc.)
- promuovere un'attività non prevista.

Le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza.

Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei Partner della SSV, previa comunicazione agli altri partecipanti.

Le riunioni del Comitato di SSV devono essere verbalizzate.

ART. 20 – MODALITÀ INTERATTIVA TRA I PARTNER DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE

Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull'andamento delle attività del Gruppo di cooperazione, i partecipanti assicurano la circolazione delle informazioni fra tutti i Partner del gruppo e il loro costante

coinvolgimento nelle attività, nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento.

L'interazione sarà garantita dal confronto sistematico e paritario fra tutti i Partner, in particolare quando si realizzano eventi sul territorio di riferimento della SSV.

È compito del Capofila verificare periodicamente che tutti i Partner condividano le scelte operative tecniche e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione di risultati e processi adottati, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e dialettiche che sorgono nell'attuazione della SSV è fondamentale lasciare traccia tangibile.

Il Capofila diffonde periodicamente fra i Partner - e comunque prima delle due riunioni annuali del Comitato di SSV - *check di SSV* (nel formato di mail, resoconti scritti, messaggistica simultanea, ecc.), parziali e finali, che riportano l'avanzamento fisico e una sintesi finanziaria.

L'interazione interna e l'informazione continua dei Partner può essere garantita attraverso diverse forme di comunicazione e con l'utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei e appropriati alle esigenze comunicative: riunioni, anche in teleconferenza, sito internet dedicato al Gruppo di cooperazione, social network, mail dedicata al Gruppo di cooperazione, documenti informativi interni, check di SSV, sms, ecc., purché si assicuri il raggiungimento e la partecipazione attiva di tutti i partner lungo l'intero percorso di realizzazione del SSV e ne venga lasciata traccia tangibile.

ART. 21 – VERIFICA DEI RISULTATI

Durante l'attuazione della SSV, man mano che si realizzano e concludono le diverse azioni di cui è composto e a chiusura della stessa, il Capofila, con la collaborazione e partecipazione di tutti i Partner, organizza incontri di condivisione dei risultati.

I prodotti risultanti dalle diverse azioni della SSV sono da considerarsi chiusi se vengono approvati all'unanimità del Gruppo di cooperazione tramite apposita riunione del Comitato di SSV.

ART. 22 – CONFLITTI DI INTERESSE

All'interno del Gruppo di cooperazione il Capofila prende i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse di carattere patrimoniale, giuridico o altro fra i Partner del Gruppo di cooperazione e tra i soggetti esterni con cui si instaurano rapporti per lo svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i componenti il Gruppo di cooperazione di una lettera liberatoria valida per tutta la durata della SSV, redatta sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex. DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante/titolare di ciascun Partner.

In caso di sopraggiunta conflittualità, è impegno del Partner portarla a conoscenza del Gruppo di cooperazione ed è compito del Capofila prendere i provvedimenti necessari. Il conflitto di interesse deve essere evitato anche in caso di Partner non beneficiari del contributo.

ART. 23 – GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono previste le seguenti opzioni procedurali:

1. i risultati tangibili e intangibili raggiunti attraverso le attività progettuali realizzate, e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, appartengono al Gruppo di Cooperazione;
2. eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale dei risultati, dei report e altri documenti ad essi relativi, sono esercitati dal Capofila e dai Partner;
3. a tal fine, alla conclusione della SSV, il Capofila provvederà tempestivamente a registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni;

4. le modalità di affidamento di tali diritti verranno definite tramite decisione unanime dei Partner, al termine della SSV;
5. gli utili di attività risultanti da tali affidamenti e le eventuali spese di registrazione, saranno distribuiti fra tutti i Partner in quota proporzionale al contributo, alla realizzazione degli investimenti realizzati nell'ambito della SSV o, in alternativa, equamente ripartiti tra tutti i Partner. Nel primo caso, ai fini del calcolo delle quote, fa fede il prospetto finale delle spese della SSV riconosciute al Gruppo di cooperazione e ai singoli Partner. il Gruppo di cooperazione e/o i singoli Partner concedono al GAL il diritto di utilizzare, liberamente e come esso ritiene opportuno, i risultati della SSV.

ART. 24 – COMITATO DI SSV

Il Comitato di SSV è composto da almeno un rappresentante per ogni Partner del Gruppo di cooperazione di cui all'ART. 17 del presente Accordo.

Il Comitato si riunisce su iniziativa del Capofila o di ciascuno dei suoi membri ogni volta che si rende necessario, anche in teleconferenza o videoconferenza. La convocazione del Comitato avviene su richiesta di un Partner tramite comunicazione scritta inviata al Capofila ed in ogni caso su convocazione diretta di quest'ultimo con cadenza almeno semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione con le seguenti modalità:

.....

È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner, purché si tratti di delega scritta, firmata dal legale rappresentante del Partner delegante e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. È comunque necessario che tutti i Partner partecipino alle riunioni del Comitato di SSV almeno una volta l'anno.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- a) per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Regolamento, all'Accordo di cooperazione del Gruppo di cooperazione: (i) è richiesta la presenza di tutti i Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesta una maggioranza dei 2/3 per l'approvazione della deliberazione;
- b) per le deliberazioni relative alla richiesta di indennizzo al Partner inadempiente, all'uscita o esclusione di Partner e all'eventuale azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più Partner è richiesta la presenza del Capofila e dei restanti Partner del Gruppo di cooperazione (escluso il Partner per cui si delibera l'uscita o l'esclusione) e l'unanimità deliberativa;
- c) per le deliberazioni relative a varianti di azioni faro/attività della SSV e relative spese: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione;
- d) per le deliberazioni relative a variazioni del piano finanziario previsionale, che in ogni caso non potrà comportare l'aumento del contributo concesso, è richiesto l'accordo di tutti i Partner;
- e) per le deliberazioni di approvazione dei prodotti e risultati delle azioni della SSV è richiesto l'accordo di tutti i Partner.

Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

ART. 25 – NORMA DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di cui agli articoli dal 16 al 25 del presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula dell'Accordo stesso. Il Regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise a seguito della sua applicazione, secondo le modalità descritte all'ART. 24 e se ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati da parte del Capofila.

Il presente Regolamento potrà inoltre subire modifiche e/o integrazioni a seguito di modifiche normative a livello europeo, nazionale e/o regionale applicabili all'Intervento SRG 07 della SSL 2023-2027 del GAL.

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Il Foro di Cuneo sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è composto da n. _____ pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Il presente Accordo è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare alla SSV in oggetto.

ART. 28 – ALLEGATI

Sono allegati al presente Accordo e ne sono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti [*indicare il tipo di allegati e il n. di pagg.*]:

Allegato 1 al Bando: Formulario PSVV e SSV candidato in domanda di sostegno - n. pagg. ____

Allegato 3 al Bando: Prospetto interventi e spese

..... (altri allegati)

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art. 26 – Norme applicabili e Foro competente.

| Denominazione Partner | Nome e Cognome del sottoscrittore | Firma |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Allegare per ogni soggetto firmatario copia del documento di identità in corso di validità